

139.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Iniziative di lotta contro l'Aids) .	8
Missioni vevoli nella seduta del 7 maggio 2002	3	Disegno di legge n. 2657	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	10
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	4	Disegno di legge n. 2144	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	13
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	15
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Parere della I Commissione) .	17
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	17
Interpellanze	7	(Sezione 5 – Articolo 1 ed emendamenti) .	17
(Sezione 1 – Trapianti di organi su pazienti sieropositivi)	7	(Sezione 6 – Articolo 2 ed emendamenti) .	18
		(Sezione 7 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 7 maggio 2002.**

Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Nan, Napoli Angela, Nesi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomano, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Miccichè, Mussi, Nan, Angela Napoli, Nesi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomano, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Missione annunciata nel corso della seduta).

Buontempo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FANFANI ed altri: « Norme ordinarie e processuali in materia di diritto di famiglia e dei minorenni » (2703);

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di condanna alle spese » (2704);

LUCIDI ed altri: « Norme concernenti la mediazione penale nel processo minore » (2705);

PISTONE: « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati » (2706).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2008, d'iniziativa dei deputati BUFFO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali dei soci di cooperative edilizie e degli acquirenti di immobili da costruire » (2512) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili » (2513) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;*

CARLI ed altri: « Istituzione di un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari » (2591) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 6 maggio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

VIOLANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI, LUCIDI, LEONI, BONITO, LUMIA: « Articolo 22: istituzione della Commissione permanente Affari Interni » (doc. II, n. 2).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 16 aprile 2002, sentenza n. 120 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 146), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi

dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 87 del 27 marzo-5 aprile 2002, (doc. VII, n. 144) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 106 del 10-12 aprile 2002, (doc. VII, n. 145) con la quale:

dichiara che non spetta al consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante « Istituzione del Parlamento della Liguria » e conseguentemente la annulla.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 121 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 147) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 127 dell'11-22 aprile 2002, (doc. VII, n. 148) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza di cui in epigrafe

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 133 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 149) con il quale:

dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; e conseguentemente

annulla il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992)

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 134 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 150) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione istituito presso il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 135 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 151) con il quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 14 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 30 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ROMANO ed altri n. 9/1456/6 e FONTANINI n. 9/1456/7, concernenti le imposte sostitutive dei tributi erariali in favore delle regioni a statuto speciale, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 ottobre 2001.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VI (Finanze), competenti per materia.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 28 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/12).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE

**(Sezione 1 – Trapianti di organi
su pazienti sieropositivi)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

in data 17 luglio 2001 il professor Ignazio Marino, direttore dell'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo, ha sottoposto un giovane sieropositivo a trapianto di rene da donatore in vita (il padre del ragazzo);

il dottor Marino ha subito una censura dal Governo, espressa dallo stesso Ministro della salute Sirchia, in relazione all'operazione effettuata;

contro tale censura si è schierato, tra gli altri, il professor Roy Calne, professore emerito di chirurgia a Cambridge e autore nel 1993 di un intervento analogo proprio su un sieropositivo;

non sottoporre a trapianti i pazienti Hiv significa attuare una discriminazione tra i cittadini preoccupante sotto il profilo etico;

uno studio condotto dall'università di Cambridge ha dimostrato risultati positivi su 31 pazienti tutti sottoposti a trapianto di rene –:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per far sì che anche i pazienti Hiv positivi possano essere sottoposti a

trapianti in Italia senza essere costretti a recarsi all'estero, invece di intervenire con censure nei confronti dei medici che effettuano trapianti su pazienti Hiv positivi.

(2-00073) « Giacomo, Calzolaio, Battaglia, Montecchi, Lumia, Zanotti ».

(26 settembre 2001).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

il professor Ignazio Marino, direttore dell'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo, ha ricevuto una lettera di censura da parte del direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, a proposito delle modalità e dell'opportunità di eseguire trapianti in soggetti Hiv positivi. Tale censura è stata resa pubblica attraverso un comunicato stampa ufficiale del Ministro della salute, con un severo commento del Ministro Girolamo Sirchia;

i trapianti in pazienti Hiv positivi si eseguono con regolarità in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Questo è un tipo di intervento che si esegue già da molti anni con risultati, in termini di sopravvivenza dei pazienti a cinque anni dal trapianto, assolutamente analoghi a quelli di soggetti non Hiv positivi;

esiste un protocollo terapeutico già sperimentato e adottato dall'Università di Pittsburgh e dall'Università della Califor-

nia (San Francisco) e quindi dalla comunità scientifica in sedi internazionali. Questo stesso protocollo è stato utilizzato dal professor Marino nel trapianto di rene su soggetto sieropositivo eseguito a Palermo nel mese di luglio 2001 —:

se i cittadini italiani Hiv positivi, che necessitano di un trapianto d'organo, potranno usufruire di questo tipo di terapia nel nostro Paese o dovranno andare all'estero. E in questo caso se sarà il servizio sanitario nazionale a prendere in carico le spese di un intervento, che è già possibile eseguire nel nostro Paese;

quale fondamento scientifico sia stato preso in considerazione dal Centro nazionale trapianti per censurare il professor Ignazio Marino, che ha acquisito una valida esperienza dimostrabile in questo tipo di trapianti durante la sua permanenza negli Stati Uniti;

come mai il direttore del Centro nazionale di trapianti, pur avendo affermato in una riunione della consulta tecnica permanente per i trapianti del giugno 2001 che oggi in Italia « in base all'attuale norma di legge, il soggetto Hiv positivo può già non essere escluso da una lista di attesa » per un trapianto, si sia dichiarato successivamente contrario.

(2-00096) « Burtone, Mattarella, Acquarone, Finocchiaro, Camo, Lumia, Banti, Iannuzzi, Milana, Fusillo, Fistarol, Squeglia, Ladu, Mosella, Santino Adamo Loddo, Potenza, Pasetto, Luigi Pepe, Lusetti, Annunziata, Mazzuca Poggiolini, Mantini, Tuccillo, Enzo Bianco, Rusconi, Gerardo Bianco, Ruggieri, Marcora, Ciani, Morgando, Realacci, Cardinale, Piscitello, Cusumano ».

(11 ottobre 2001).

(Sezione 2 – Iniziative di lotta contro l'Aids)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 1° dicembre 2001 si è celebrata la 13^a giornata mondiale dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro l'Aids;

la stessa Organizzazione mondiale della sanità definisce l'Aids il più grave problema sanitario del pianeta;

in alcune aree del mondo tale malattia costituisce una vera e propria pandemia, con percentuali di sieropositività della popolazione che raggiungono anche il 30 per cento;

dal 1982 (anno della prima diagnosi di Aids in Italia) al 30 giugno 2001, sono stati notificati al Coa 48.488 casi cumulativi di Aids in Italia. Di questi, 37.799 (78 per cento) erano di sesso maschile, 702 (1,4 per cento) erano casi pediatrici (età inferiore a tredici anni) e 2.548 (5,2 per cento) erano stranieri. L'età mediana alla diagnosi, calcolata per gli adulti, era di 34 anni per i maschi (*range*: 13 anni - 85 anni) e di 31 anni (*range*: 13 anni - 80 anni) per le femmine. Al 30 giugno 2001 sono decedute 31.861 persone, pari al 64,7 per cento del totale dei casi notificati ma, data la non obbligatorietà della notifica della morte per Aids, la quota dei decessi è sottostimata; è significativo l'andamento crescente dei contagi riscontrato soprattutto nei rapporti eterosessuali;

nel nostro Paese si calcola in 150 mila il numero delle persone sieropositive concentrate nella fascia di età sessualmente attiva (18-50 anni), per cui la possibilità che si incontri il virus Hiv in un rapporto sessuale è attorno al 10 per cento;

moltissime persone, pur avendo avuto comportamenti a rischio, non hanno fatto e non hanno intenzione di fare il test o perché non ne conoscono la possibilità o per paura della violazione dell'anonimato;

la maggior parte delle persone malate di Aids scopre la malattia solo in fase terminale;

i giovani, e soprattutto la popolazione eterosessuale, continuano a non usare protezione nei rapporti sessuali;

il costo dei profilattici è superiore ad ogni altro Paese europeo;

i fondi per la ricerca e quelli destinati al volontariato sono stati fortemente ridotti nella legge finanziaria per il 2002;

l'Aids continua ad essere in cima alle preoccupazioni e alle paure di una parte rivelante della popolazione italiana;

a Cagliari si è arrivati addirittura ad un opinabile arresto di un calciatore sieropositivo, perché non aveva usato precauzioni nei rapporti sessuali —:

perché a tutt'oggi non sia stata attivata la Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids presso il ministero della salute;

quali iniziative intenda adottare affinché l'Italia non sia penalizzata nella ricerca sull'Aids, in considerazione dei risultati di eccellenza del nostro Paese in questo campo;

quali iniziative di informazione e prevenzione intenda adottare il Ministro interrogato, in special modo per quanto riguarda la diffusione dell'uso del profilattico nei rapporti sessuali e il loro costo, nonché la loro effettiva disponibilità nei luoghi maggiormente frequentati soprattutto dai giovani;

se non intenda adottare di concerto con il ministero dell'istruzione iniziative permanenti di informazione e prevenzione relative all'igiene sessuale nelle scuole e nei luoghi di maggior aggregazione, così come avviene da anni in tutti gli altri Paesi europei;

se non intenda correggere, eventualmente in occasione della prossima legge finanziaria, l'esiguità dei fondi destinati alla ricerca e alla lotta contro l'Hiv;

se ritenga di avviare una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone sieropositive per tutelarne la riservatezza, la qualità della vita, le loro opportunità lavorative, la qualità della loro assistenza, al fine di favorire l'accettazione sociale delle persone con Hiv, favorendo il consolidamento di un campo di solidarietà intorno alle persone sieropositive e ammalate di Aids;

se ritenga di favorire la diffusione del « test fai da te », al fine di massimizzare la conoscenza dello stato sierologico della popolazione, soprattutto di chi altrimenti non accede al test diagnostico;

se ritenga di promuovere campagne per il test diagnostico, al fine di informare la popolazione sui rischi di una sieropositività non monitorata e sulle possibilità offerte dalle nuove terapie antiretrovirali, in particolar modo per ciò che attiene alla diagnosi precoce e ai protocolli di aderenza terapeutica;

se ritenga di riconoscere i consultori autogestiti per la lotta contro l'Aids e il loro ruolo sussidiario, in quanto si tratta del più generale riconoscimento delle attività socio-assistenziali delle organizzazioni del volontariato, che già svolgono un'opera di pubblica utilità per la collettività, incentivando al massimo l'opera di informazione e prevenzione svolta anche verso la popolazione omo ed eterosessuale, in ragione degli anni di esperienza maturata nella lotta all'Aids.

(2-00165) « Grillini, Titti De Simone, Zannotti, Maura Cossutta, Battaglia, Labate, Ruzzante, Bolognesi, Cento, Abbondanzieri, Folena, Angioni, Pecoraro Scanio, Di Serio D'Antona, Lucà, Bimbi, Petrella, Giacco, Mancini, Buffo, Lolli, Realacci ».

(28 novembre 2001).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (2657)

(A.C. 2657 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 consente la costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata « Infrastrutture S.p.a. », avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;

sotto il profilo finanziario, la società « Infrastrutture S.p.a. » trae la provvista necessaria a finanziare la propria attività attraverso l'emissione di titoli di debito e l'assunzione, in generale, di finanziamenti;

come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 8, sui titoli di debito emessi dalla società, sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate è prevista la garanzia dello Stato, che il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto;

la Corte costituzionale si è già espressa sul problema della copertura delle garanzie prestate dallo Stato con sentenza n. 37 del 1961, in cui la Corte, rammentando la necessità di una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, delle garanzie patrimoniali, proprio perché comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, ha affermato che in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale;

la stessa sentenza ha inoltre stabilito che la copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati da effettuare nella relazione tecnica;

l'articolo 8 non configura alcuna forma di copertura per la garanzia prestata dallo Stato sui titoli di debito emessi dalla società « Infrastrutture S.p.A. », sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate;

la relazione tecnica all'articolo 8 non presenta alcun prospetto relativo ai

calcoli di rischio connessi alla garanzia prestata;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 1. Morgando, Boccia, Agostini, Villetti, Pistone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 77 della Costituzione disciplina la decretazione di urgenza permettendo, solo in casi davvero eccezionali, l'autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti con forza di legge;

l'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, mentre il preambolo del decreto in esame non precisa le motivazioni di necessità e urgenza;

la citata legge n. 400 del 1988 prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione confermando in tal modo il dettato costituzionale sull'urgenza delle misure adottate che, in quanto tali, devono riguardare misure immediatamente applicabili;

l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prescrive espressamente che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo;

il decreto-legge in esame presenta invece contenuti normativi eterogenei e non giustificati dalla urgente necessità in quanto non immediatamente applicabili, in particolare negli articoli 7 e 8 che recano rispettivamente l'istituzione di un'apposita società, denominata « Patrimonio dello Stato S.p.a. », ai fini della valorizzazione, della gestione e alienazione del patrimonio dello Stato e l'istituzione

da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata « Infrastrutture S.p.a. », avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;

le disposizioni recate dagli articoli suddetti rientrano a pieno titolo nella procedura normale di formazione delle leggi;

si tratta di una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 2. Bressa, Boccia, Agostini, Benvenuto, Villetti, Pistone.

La Camera,

premesso che:

le norme disposte dal decreto-legge in esame servono a contenere l'indebitamento netto allo 0,5 per cento del PIL, obiettivo di Maastricht per l'Italia nel 2002;

l'articolo 10 dispone la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge in esame, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, al conseguimento dell'obiettivo di saldo netto da finanziare, così come stabilito nella legge finanziaria 2002;

tali maggiori entrate, pari a 210,1 milioni di euro per il 2002, 264,7 milioni di euro per il 2003 e 257,6 milioni di euro per il 2004, sono interamente imputabili all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto-legge in esame, così come risulta dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, che dispone un regime tributario transitorio per le società cooperative, al fine di adeguarlo ai principi comunitari;

le uniche entrate necessarie al contenimento del fabbisogno, così come stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, sono quelle dell'articolo 6;

tutte le altre misure contenute nel decreto-legge risultano prive del requisito di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, poiché non coerenti con l'unico fine del provvedimento che è

quello di contenere l'indebitamento netto per l'anno 2002 allo 0,5 per cento del PIL;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 3. De Franciscis, Rocchi, Boccia, Agostini, Michele Ventura, Pistone.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (2144)*

(A.C. 2144 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 reca la delega al Governo per la graduale soppressione dell'IRAP, senza tener conto degli articoli 1 e 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, per effetto dei quali l'IRAP è un tributo regionale le cui aliquote, dal 1° gennaio 2001, possono essere variate unicamente dalle regioni stesse;

il provvedimento non delinea gli interventi normativi che dovrebbero garantire la tenuta della finanza statale e regionale al venire meno di una rilevantissima fonte di gettito che, in particolare, finanzia il sistema sanitario, se non con una disposizione contenuta nel successivo articolo 9 del tutto inefficace nella sua vaghezza;

l'articolo 9 stabilisce infatti che, fino al completamento del processo di riforma fiscale, devono essere garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, ed in particolare che la progressiva riduzione dell'IRAP dovrà essere compensata da trasferimenti o da compartecipazioni a tributi erariali, la cui copertura finanziaria, peraltro, non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio;

gli articoli 3 e 5 prevedono la revisione delle basi imponibili dell'IRPEF e dell'IVA alle quali fanno riferimento le compartecipazioni delle regioni e degli enti locali ai tributi erariali;

il combinato disposto degli articoli 3, 5, 8 e 9 del disegno di legge n. 2144 sembra lesivo delle competenze attribuite al sistema delle autonomie locali, così come viene configurato dall'articolo 117 e dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione, nel testo riformato con l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dagli statuti delle regioni a statuto speciale;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.

n. 1. Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Lettieri, Santagata, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2144 reca numerose deleghe al Governo per la riforma del sistema fiscale senza individuare in modo rigoroso e preciso tempi, principi e criteri direttivi per l'esercizio dei poteri delegati;

la delega contrasta con una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che essa rinvia la copertura dei decreti delegati alla legge finanziaria di ciascun anno, anziché provvedere direttamente ad individuare costi,

benefici, coperture e tempistiche in modo sufficientemente preciso; tale procedura appare del tutto anomala e incompatibile con la natura dei decreti delegati che trovano la loro legittimità e giustificazione esclusivamente nella legge di delega; inoltre, qualora il procedimento di riforma delle parti diverse da quelle la cui copertura finanziaria è rinviata alle leggi finanziarie (Irpef, Irap ed Iva, ma unicamente per la parte concernente le deduzioni per le finalità etiche), quali la riforma generale dell'Iva (articolo 5) e dell'accisa (articolo 7), comporti oneri, come d'altronde la relazione tecnica lascerebbe supporre, essi non potrebbero essere quantificati e coperti dai decreti legislativi;

la progressiva riduzione dell'Irap, prevista dall'articolo 8, dovrà essere compensata da trasferimenti o da partecipazioni a tributi erariali a favore delle regioni, la cui copertura finanziaria non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio, inserito peraltro all'ultimo momento in Commissione in sede referente, dopo il parere della Commissione bilancio, e dunque con l'ammissione implicita da parte del Governo che tale disposizione era, ed è ancora, sostanzialmente priva di copertura ed è lesiva della competenza tributaria delle regioni di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione;

il riordino dell'imposizione personale (articolo 3) e la graduale soppressione dell'Irap (articolo 8) si articolano su due procedimenti di produzione legislativa paralleli (decreti delegati e manovra di bilancio); tale metodologia presenta ulteriori profili problematici connessi alla successione nel tempo dell'entrata in vigore, da un lato, dei decreti legislativi, dall'altro, delle leggi finanziarie annuali, stante la disposizione della legge che regola la sessione di bilancio (articolo 11, comma 3, lettera b), legge n. 468 del 1978);

la determinazione dei soggetti di imposta e la fissazione del reddito imponibile lordo costituiscono materia rimessa ai de-

creti legislativi, in rapporto di pregiudizialità rispetto agli interventi di modulazione (aliquote, detrazioni, deduzioni, scaglioni e « altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione ») affidati alla legge finanziaria;

ove le disposizioni contenute nei decreti delegati dovessero entrare in vigore prima della legge finanziaria, destinata a completarne il dettato sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, potrebbero porsi problemi di coordinamento tra il nuovo assetto ordinamentale e la disciplina delle aliquote, degli scaglioni, delle deduzioni e delle detrazioni previsti dalla legislazione vigente; dall'intersecarsi dei due complessi normativi potrebbero discendere conseguenze finanziarie per le quali la clausola di invarianza di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, risulterebbe priva di effetti e di significato;

l'obiettivo incertezza nella quantificazione degli oneri dipende esclusivamente dalle modalità (principi direttivi e criteri) con le quali è stata costruita la proposta governativa e tali modalità non è stato possibile correggere in modo significativo nel corso dell'esame parlamentare;

la funzione costituzionale dei meccanismi di limitazione disciplinati dall'articolo 76 della Costituzione (criteri e temporaneità della delegazione dei poteri legislativi) è proprio quella di predefinire un campo di applicazione dei poteri delegati che renda possibile valutare in modo ragionevole *ex ante* gli effetti delle norme;

la funzione dell'articolo 81 della Costituzione si incrocia con quella dell'articolo 76 della Costituzione e, secondo un insegnamento costante della Corte costituzionale, deve consentire di misurare nella stessa legge l'ampiezza e la qualità dei prevedibili effetti finanziari, con ripercussioni sul bilancio statale, associabili alle norme delegate;

il puntuale rispetto degli articoli 76 e 81, soprattutto in materia di prestazioni patrimoniali a carico dei contribuenti, chiama direttamente in gioco la riserva di

legge ex articolo 23 della Costituzione e, più in generale, il punto cruciale in una democrazia rappresentativa della distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra Governo e Parlamento;

il rinvio generico alle future leggi finanziarie, oltre che configurare una plateale violazione dell'obbligo di copertura, segna una grave rottura del principio di responsabilità del Governo in carica, che rimanda ad un futuro incerto e a possibili diverse maggioranze la soluzione dei problemi non risolti, grazie alle violazioni attuali degli obblighi costituzionali;

la cosiddetta relazione tecnica, fornita al Parlamento solo dopo l'espressa richiesta dell'opposizione e dei Presidenti delle Commissioni finanze e bilancio, non provvede ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge delega, ma si limita ad illustrare alcune ipotesi sugli effetti economici complessivi che deriveranno, in evoluzione, dall'attuazione della riforma, e dunque non può considerarsi una vera e propria relazione tecnica riconducibile al procedimento stabilito dalla legge di contabilità e volto alla quantificazione degli oneri per il controllo sostanziale di copertura;

con l'eccezione dell'articolo 4 della legge, tutte le altre disposizioni sono carenti rispetto alla precisa indicazione dei criteri di delega, violando così il disposto dell'articolo 76 della Costituzione;

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento (Doc. I, n. 1) del 29 marzo scorso invita le Camere ad una « rigorosa vigilanza » dei presupposti costituzionali ed ordinamentali dei provvedimenti di legge all'esame del Parlamento stesso;

tra tali presupposti vanno annoverati in maniera particolare quelli relativi all'articolo 81 della Costituzione;

il sistema normativo che ne discende nella sua forma e nei suoi contenuti non risponde ai vincoli posti dall'articolo 76 della Costituzione per la delegazione legislativa e dall'articolo 81, quarto

comma, della Costituzione, con riguardo all'indicazione dei mezzi per fare fronte agli oneri derivanti dal provvedimento,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.

n. 2. Leoni, Benvenuto, Agostini, Pinza, Bottino, Pistone.

(A.C. 2144 - Sezione 2)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati « fondi etici », attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: *a)* adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; *b)* rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; *c)* favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; *d)* rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; *e)* non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; *f)* non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili,

prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costo del lavoro aggiungere le seguenti: e degli oneri finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 10. (ex 8. 11.) Fluvi, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tollotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

(Limitatamente alla parte conseguenziale).

(A.C. 2144 - Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2144 - Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.03 Pistone e sull'emendamento 3.79 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.10 Fluvi, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ne sia soppressa la parte conseguenziale;

per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari ad euro 70.416,000 per l'anno 2002, euro 116.308,000 per l'anno 2003 ed euro 98.258,000 per l'anno 2004;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2144 - Sezione 5)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Riforma del sistema fiscale statale).* — 1. Il nuovo sistema fiscale statale si basa su tre imposte principali ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri di progressività.

1. 1. (ex 1. 2.) Grandi, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali.

1. 2. (ex 1. 1.) Stradiotto, Pinza, Grandi.

(A.C. 2144 - Sezione 6)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Codificazione).

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte

generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

i) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

l) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

m) le sanzioni fiscali di cui alle lettere *i)* ed *l)* non sono applicabili o sono ridotte in caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Codificazione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9; all'articolo 6, sopprimere il comma 1; dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. 21. (ex 6. 3.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9; dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. 20. (ex 3. 8.) Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Codificazione).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro

trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. 22. (ex 2. 15.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: costituzionali di progressività fiscale e.

2. 13. (ex 2. 4.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,.

2. 3. (ex 2. 23.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei criteri di progressività sanciti dall'articolo 53 della Costituzione.

2. 30. (ex 2. 3.) Pecoraro Scanio, Boato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si adeguano aggiungere le seguenti: al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e.

2. 4 (ex 2. 34.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: , confermando quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,.

2. 6. (ex 2. 33.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,

2. 5. (ex 2. 35.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e dei revisori contabili.

2. 2. Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) progressiva eliminazione del limite per la compensazione dei crediti di imposta.

2. 25. (ex 2. 24.) Patria.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: minimizza il sacrificio del contribuente con le seguenti: determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato.

2. 14. (ex 2. 5.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 23. (ex 2. 14.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: si concentra fino alla fine della lettera con le seguenti: deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

2. 24. (ex 2. 16.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sul soggetto fino alla fine della lettera con le seguenti: sui soggetti elusori delle leggi fiscali.

2. 15. (ex 2. 6.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che l'infrazione sia stata commessa da altra persona.

2. 12. (ex 2. 31.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

* **2. 7.** (ex 2. 12. e 2.13) Tolotti, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi,

Galeazzi, Grandi, Buemi, Bottino, Frigato, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

* **2. 31.** (ex 2. 2.) Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: solo nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. 16. (ex 2. 7.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: rilevante.

2. 32. (ex 2. 1.) Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale.

2. 8. (ex 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: m) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche.

2. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **2. 1.** Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- * **2. 10.** Grandi, Visco, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- * **2. 17.** Giordano, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- * **2. 42.** Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: non sono applicabili o

- 2. 40.** Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

- 2. 41.** Pecoraro Scanio, Cento.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 18.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 9** (ex 2. 32.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole: e mai da leggi speciali con le seguenti: da leggi approvate dal Parlamento.

- 2. 19.** (ex 2. 8.) Giordano, Russo Spena.

(A.C. 2144 – Sezione 7)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

d) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.

3. 70. (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spina.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese.

3. 71. (ex 9. 4.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. 85. (ex 9. 24.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per

un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pub-

blico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei re-

gistri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste

dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15.000 euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17.000-18.000 euro per un nucleo con tre persone e fino a 20.000-22.000 euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia, con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*; casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione; sanità; istruzione; formazione e ricerca; assicurazioni; previdenza; collaborazioni familiari ed assistenza, con particolare riferimento a quella ai non

autosufficienti; erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni, prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali, sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a 50.000 euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20.000 milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), numero 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal presente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

* **3. 57.** (ex 3. 134. seconda versione) Pinza, Visco, Pennacchi, Grandi, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Battaglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dato l'obiettivo fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:

1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;

4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

1-bis. La riforma si articola altresì sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

3. 72. (ex 3. 9.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
- 2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
- 3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
- 4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa.

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 19. (ex 3. 129.) Grandi, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte; l'articolazione da realizzare è la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 20.000 euro;
- 2) 32 per cento fino a 35.000 euro;
- 3) 38 per cento fino a 70.000 euro;
- 4) 44 per cento oltre 70.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzioni e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale;

c) articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

d) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

e) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

f) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 1. (ex 3. 77.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.

3. 20. (ex 3. 26.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: , in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale con le seguenti: di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente.

3. 42. (ex 3. 97.) Lettieri, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione con le seguenti: determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico.

3. 43. (ex 3. 96.) Nicola Rossi, Benvenuto, Pennacchi, Lettieri, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , correlato al potere d'acquisto.

3. 61. (ex 3. 67.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3. 44. (ex 3. 85.) Benvenuto, Santagata, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito.

Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4).

3. 73. (ex 3. 10.) Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3. 45. (ex 3. 88.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ispirate alle scale di equivalenza.

- 3. 21.** (ex 3. 27.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: famiglia, con aggiungere le seguenti: mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e.

- 3. 34.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dei figli, aggiungere le seguenti: delle persone a carico.

- 3. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori.

- 3. 22.** (ex 3. 79.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.

- * **3. 23.** (ex 3. 117.) Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.

- * **3. 90.** (ex 3. 117.) Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,

- 3. 24.** (ex 3. 124.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio,

- 3. 25.** (ex 3. 125.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenza aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e.

- 3. 39.** Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: asili nido aggiungere le seguenti: e domiciliare.

- 3. 59.** (vedi 3. 127) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: e di promozione sociale e valorizzazione etica,.

- 3. 65.** Patria.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: e scientifico aggiungere le seguenti: , con previsione di ulteriori dedu-

zioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*.

3. 38. Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: potere d'acquisto.

3. 62. (ex 3. 66.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure

sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;

3. 9. (ex 3. 71.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione che entro tre anni dall'entrata in vigore i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, possano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà;

3. 26. (ex 3. 122.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

3. 75. (ex 3. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) conferma delle detrazioni più consistenti per i redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi da lavoro autonomo, così come previsto dall'attuale regime;

3. 74. (ex 3. 2.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: al fine di fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro.

- 3. 27.** (ex 3. 28.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: meglio.

- 3. 33.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: la progressività dell'imposta aggiungere le seguenti: , di aiutare chi è rimasto indietro.

- 3. 58.** Stradiotto, Pinza, Bottino, Frigato, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: particolarmente.

- 3. 35.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione per le giovani coppie.

- 3. 68.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) istituzione di un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso

delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda;

- 3. 80.** (ex 3. 1.) Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire, mediante riconoscimento di una « imposta negativa », degli effetti positivi delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera;

- 3. 28.** (ex 3. 24.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito;

- 3. 29.** (ex 3. 70.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfetaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

- 3. 30.** (ex 3. 38.) Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro

dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

3. 31. (ex 3. 110.) Benvenuto, Pistone, Grandi, Flavi, Cennamo, Tolotti, Coluccini, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) applicazione di deduzioni per compensare il non omogeneo costo della vita sul territorio nazionale;

3. 63. (ex 3. 65.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

3. 77. (ex 3. 11.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3. 5. (ex 3. 106.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3. 6. (ex 3. 81.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 7. (ex 3. 37.) Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

* **3. 8.** (ex 3. 78.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

* **3. 65-bis.** (ex 3. 19.) Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: dei con le seguenti: di alcuni.

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: da artisti e professionisti di qualsiasi tipo con le seguenti: solo da artisti e professionisti.

3. 36. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) revisione dei criteri per la determinazione del volume d'affari correlato al riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, al fine di agevolare ulteriormente gli esercenti attività agricole nei comuni montani;

3. 60. (ex 3. 128.) Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 66. (ex 3. 12.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire il numero 2) con il seguente:

2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

al numero 3, sostituire le parole: dei principi di cassa e di compensazione con le seguenti: del principio di tassazione sul risultato di gestione.

3. 46. (ex 3. 83.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Rossi Nicola, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei con le seguenti: in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

3. 11. (ex 3. 121.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: proprio dei con le seguenti: delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

3. 10. (ex 3. 76.) Grandi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

3. 78. (ex 3. 13.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: fondi pensione aggiungere le seguenti: derivanti da contrattazione collettiva.

3. 12. (ex 3. 75.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati « fondi etici », attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: a) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; b) rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; c) favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; d) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; e) non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; f) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili, prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle li-

ste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

3. 49. (ex 3. 87.) Nicola Rossi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro di-

pendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 13.** (ex 3. 31. seconda versione). Fluvi, Benvenuto, Lettieri, Tolotti, Pinza, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,

si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 14.** (ex 3. 32. seconda versione). Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria;

3. 15. (ex 3. 80.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 16. (ex 3. 23.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione fi-

nanziaria, nonché differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente.

3. 47. (ex 3. 84.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia.

3. 17. (ex 3. 82.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;.

3. 18. (ex 3. 73.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: potenziamento aggiungere le seguenti: e completamento.

3. 4. (ex 3. 74.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e conseguente ampliamento delle categorie produttive considerate.

3. 81. (ex 3. 4.) Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

- * **3. 3.** (ex 3. 68.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

- * **3. 82.** (ex 3. 14.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività produttive;

- 3. 50.** (ex 3. 95.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) introduzione della previsione triennale preventiva, sulla base degli studi di settore, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo, salvo conguaglio sulla base del reddito effettivo realizzato nei tre anni;

- 3. 2.** (ex 3. 72.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: concordato triennale preventivo, aggiungere le seguenti: sulla base degli studi di settore.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

- 3. 52.** (vedi 3. 90) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore con le seguenti: da effettuarsi sulla base degli studi di settore, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili nonché di un regime agevolativo per le imprese di nuova costituzione e per le nuove attività di lavoro autonomo;

- 3. 51.** (vedi 3. 93.) Stradiotto, Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili.

- 3. 53.** (ex 3. 91.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

3. 64. (ex 3. 64.) Sergio Rossi, Scherini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: autonomi aggiungere le seguenti: al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore.

3. 37. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 83. (ex 3. 15.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: od uguale, mai peggiore,

3. 55. (ex 3. 94. e 3. 99.) Santagata, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con riferimento fino alla fine della lettera.

3. 32. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni

e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. (ex 3. 011. seconda versione). Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici

finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

3. 02. (ex 3. 010.) Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Disposizioni in materia di pensioni e di assegni di fonte estera*). — 1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2002, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 settembre 2002 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 giugno 2003, del 15 dicembre 2003, del 15 giugno 2004 e del 15 dicembre 2004, senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità

previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 04. (ex 3. 014.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa).

— 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), le parole « o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 »;

b) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e

rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), effettuate fuori dal territorio comunale costituenti redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 ».

2. All'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 05. (ex 3. 013.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

